

Direzione: POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Area:

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G07906 del 06/07/2020

Proposta n. 10351 del 06/07/2020

Oggetto:

Istanza di modifica non sostanziale alla determinazione B0322 del 9/2/2009 e successive varianti nell'area identificabile come particelle 42, 52, 652, 653 del foglio catastale 139, in territorio del Comune di Aprilia (LT) con variante urbanistica. Necessità urgente di ampliamento degli stoccaggi a causa dell'impossibilità di esportazione causata dalla Pandemia da Covid-19. Impianto Rida Ambiente srl in Comune di Aprilia.

Proponente:

Estensore	TOSINI FLAMINIA GR 29 00	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	TOSINI FLAMINIA GR 29 00	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area		_____
Direttore Regionale	F. TOSINI	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Istanza di modifica non sostanziale alla determinazione B0322 del 9/2/2009 e successive varianti nell'area identificabile come particelle 42, 52, 652, 653 del foglio catastale 139, in territorio del Comune di Aprilia (LT) con variante urbanistica. Necessità urgente di ampliamento degli stoccaggi a causa dell'impossibilità di esportazione causata dalla Pandemia da Covid-19. Impianto Rida Ambiente srl in Comune di Aprilia.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Su proposta degli uffici dell'Area "A.I.A.";

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6, relativa alla: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale";

VISTO il R.R. 6 settembre 2002, n. 1, e ss.mm.ii, denominato: "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale";

VISTA la D.G.R. del Lazio del 3 novembre 2017, n. 714, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale "Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti", all'Ing. Flaminia Tosini;

VISTO l'Atto di Organizzazione n. G15349, del 13 novembre 2017, e ss.mm.ii., avente ad oggetto: "Organizzazione delle strutture organizzative di base denominate "Aree", "Uffici", della Direzione Regionale "Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti";

VISTA la Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

VISTA la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 "Relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive";

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante le: "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante le: "Norme in materia ambientale";

VISTO il D.lgs. 29 aprile 2010, n. 75 recante: " Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88";

VISTO il D.lgs. 4 marzo 2014, n. 46, avente ad oggetto la: "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)", che ha modificato, tra l'altro, il Titolo III – bis, della Parte II, del D. lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. su richiamato;

VISTO il D.M. 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii. relativo alla: "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22";

VISTO il D.M. 31 gennaio 2005, recante le: “Linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell’allegato I del D. lgs. 372/99”;

VISTO il D.M. 6 marzo 2017, relativo a: “Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all’art. 8-bis”;

VISTA la L.R. del Lazio, 9 luglio 1998, n. 27 e ss.mm.ii., relativa alla: “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti”;

VISTA la D.C.R. del Lazio, 23 novembre 2018, n. 18, recante l’approvazione del: “Piano di Tutela delle Acque regionali (PTAR)”;

VISTA la D.C.R. del Lazio, 10 dicembre 2009, n. 66, e ss.mm.ii., recante la: “Approvazione del Piano di risanamento della qualità dell’aria”;

VISTA la D.C.R. del Lazio, 18 gennaio 2012, n. 14, recante la: “Approvazione del Piano di gestione dei rifiuti nel Lazio ai sensi dell’art. 7, comma 1, della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti)”;

VISTA la D.G.R. del Lazio, 18 aprile 2003, n. 355, concernente la prima individuazione dei punti di monitoraggio qualitativo e quantitativo delle acque sotterranee che, in particolare, demanda ai gestori e ai concessionari l’obbligo del monitoraggio quantitativo della risorsa utilizzata;

VISTA la D.G.R. del Lazio, 25 febbraio 2005, n. 222, recante: “Monitoraggio delle acque sotterranee – Rilevazione dei fattori meteo-climatici e idrologici per il calcolo del bilancio idrico degli acquiferi”.

VISTA la D.G.R. del Lazio, 16 maggio 2006, n. 288, e ss.mm.ii., relativa a: “D.Lgs. 59/2005 - attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. Approvazione modulistica per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.)”;

VISTA la D.G.R. del Lazio, 18 aprile 2008, n. 239 e ss.mm.ii., recante le: “Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all’Arpa Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/06 e della L.R. 27/98”;

VISTA la D.G.R. del Lazio, 17 aprile 2009, n. 239, e ss.mm.ii., recante i: “Nuovi criteri riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti nel territorio regionale”;

VISTA la D.G.R. del Lazio, 21 gennaio 2010, n. 35, relativa a: “Modifica D.G.R. n. 288/2006. Sostituzione della scheda E della modulistica per la redazione del Piano di monitoraggio e controllo (PMeC), a corredo dell’istanza di Autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di gestione rifiuti ai sensi dell’All.1.5 del D.Lgs 59/05”;

VISTA la D.G.R. del Lazio, 28 dicembre 2016, n. 819, recante, l’adozione dell’aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTAR), in attuazione al D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la D.G.R. del Lazio, 14 gennaio 2017, n. 5, recante: “Criteri generali per la presentazione delle garanzie finanziarie conseguenti al rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti”;

VISTA la Circolare prot. n. 22295 del 27/10/2014, emessa dal Ministero dell’Ambiente e per la Tutela del Territorio e del Mare, recante le: “Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46”;

PREMESSO che:

- A seguito dell’emergenza COVID-19 il Presidente della Regione Lazio ha emesso ordinanza Z00022/2020 nella quale sono contenute disposizioni per gli stoccaggi dei rifiuti in particolare *“i titolari dei suddetti impianti e operazioni di recupero, al fine di avvalersi delle deroghe fissate con la presente ordinanza, dovranno inviare tale segnalazione alla Regione Lazio, Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, Autorità competente, nonché alle autorità competenti delle Provincie e di Città Metropolitana, e ai Comuni, ai sensi dell’ artt. 208, art. 214-216 e del titolo III-bis della Parte II del d.lgs n. 152/2006 e per i provvedimenti A.I.A. nonché alla Prefettura competente per territorio, all’Arpa Lazio sezione provinciale competente per territorio, alla ASL e ai Vigili del fuoco, e che la stessa dovrà essere accompagnata da una relazione a firma di un tecnico abilitato.....omissis”*
- La società RIDA Ambiente ha presentato segnalazione certificata di inizio attività con prot. 277B del 10/4/2020;
- Il Comune di Aprilia con nota prot. 40438 del 6/5/2020 acquisita al protocollo regionale 402074 in pari data trasmette in allegato la mozione consiliare approvata all’unanimità dal Consiglio Comunale di Aprilia, in data 30/04/2020, relativa alla SCIA nota 277B del 10/04/2020;
- la Regione Lazio con nota prot. 419919 del 13/5/2020, anche a seguito di precedente corrispondenza, preso atto dell’avvio del procedimento ordinario ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. 152/2006, dispone di non procedere nella realizzazione di opere edilizie in base alla SCIA prot. 277B del 10/4/2020 come comunicato dalla scrivente con la nota prot. 388166 del 29/4/2020 e parimenti di non procedere ulteriormente nella realizzazione di opere edilizie di cui alla comunicazione prot. 314B del 2/5/2020;

CONSIDERATO che:

- Con nota prot. 315B del 4/5/2020 acquisita al protocollo regionale n. 397395 del 05/05/2020 la soc. Rida Ambiente srl ha presentato istanza di variante non sostanziale ai sensi dell’art. 5 comma l) bis per l’intervento riportato in oggetto e consistente in:
 - o Realizzazione sulle particelle 42, 52, 652, 653 del foglio catastale 139 attigue all’area oggetto della determinazione B0322/2009 smi, di un’area di stoccaggio a servizio delle attività di trattamento del complesso industriale, nonché di piazzali e rete di raccolta acque, vasche di raccolta acque interrata e muri di perimetro;

- Autorizzare lo stoccaggio in R13 di 6.000 ton di CSS EER 191210 e/o di EER 191212 in balle filmate e imballate ed autorizzare in D15 ton. 750 di EER 191212 in balle filmate ed imballate come in uso nell'impianto autorizzato esistente;
 - Autorizzare il collettamento delle acque di prima pioggia verso l'impianto di trattamento dei reflui liquidi della Rida Ambiente srl già autorizzato, l'installazione di pompe antincendio e di rete antincendio, la realizzazione di una vasca per l'alimentazione dell'impianto antincendio, come da elaborati allegati.
- l'istanza presentata è corredata dei seguenti documenti:
- Prot 315B del 04/05/2020
 - Attestazione di pagamento tariffa istruttoria
 - CDU part. 42 + 52
 - CDU part. 652 + 653
 - Contratto affitto terreno
 - Dichiarazione di utilizzo
 - Relazione Modifica non sostanziale stoccaggio
 - Relazione Definitiva
 - Rete Elettrica Terna
 - Tavola 1 Cartografia
 - Tavola 2 Planimetrie
 - Tavole 3 Planimetria Generale
 - Tavola 4 Area di stoccaggio
 - Tavola 5 Condotte
- Al fine di acquisire i pareri è stata convocata una conferenza semplificata ai sensi dell'art. 14 bis della legge 241/90 per l'approvazione della variante non sostanziale come sopra descritta e variante urbanistica con nota prot. 404129 del 6/5/2020 assegnando il termine di 7 giorni per la richiesta di integrazioni. Nella medesima nota viene riportato che *“Vista la tipologia della richiesta si chiede a tutti gli enti in indirizzo di comprimere i tempi normalmente previsti di 15 giorni per integrazioni documentali e 30 giorni per l'espressione delle proprie determinazioni. Qualora non ritengano di condividere tale procedura di urgenza si prega di darne comunicazione alla scrivente”*.
- Viene richiesta l'integrazione dei diritti istruttori con nota prot. 404466 del 7/5/2020;
- La società con nota prot. 319B del 7/5/2020, acquisita al prot. regionale 414714/2020, integra come richiesto i diritti di segreteria;
- l'Area Urbanistica, copianificazione e programmazione negoziata: Province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo con prot. 415963 del 12/5/2020 rappresenta che non è stata documentata la presenza o meno di usi civici e diritti collottivi. Inoltre chiede di integrare la documentazione con i seguenti elaborati:
- *In considerazione che questa struttura si esprime esclusivamente sulla ammissibilità della variante urbanistica richiesta, connessa agli interventi in oggetto, si ritiene necessario vengano esposti i criteri adottati per la quantificazione delle aree interessate dalla variante proposta in funzione della verifica delle esigenze di ampliamento della potenzialità di stoccaggio, ovvero dei quantitativi implementati in virtù della richiesta emergenziale;*
 - *In considerazione che la variante urbanistica richiesta risulta connessa agli interventi dichiarati in variante non sostanziale ai titoli autorizzativi già*

rilasciati per l’Impianto in esercizio TMB, sito su altra area, in località Valcamonica nel Comune di Aprilia, risulta necessario acquisire chiarimenti in merito alla procedura ovvero al dispositivo normativo cui si fa ricorso per il conseguimento della variante urbanistica connessa agli interventi richiamati;

- *Elaborato urbanistico, integrativo con legenda della zonizzazione, indici e parametri relativi sia all’attuale zona di destinazione urbanistica che alla nuova zona di destinazione, puntuale indicazione della variante urbanistica (da zona “E Agricola” a zona “y”), ed esatta ubicazione delle aree da cedere al Comune (debitamente sistemate, attrezzate e fruibili) ai sensi dell’art. 5 del D.M. 2/4/1968, n°1444. Si rammenta che dovrà essere garantita la dotazione minima di standard pubblici, in virtù della approvazione della variante urbanistica, nonché l’accessibilità pubblica alle aree di standard previste in cessione;*
- *Elaborato relativo alla situazione degli accessi esistenti e/o degli accessi da realizzare e delle interferenze nel sistema di accessibilità all’area di intervento, corredato dalla documentazione che ne attesti la corretta funzionalità e la regolarità secondo il vigente codice della strada;*
- *Disponibilità delle aree oggetto di riclassificazione urbanistica, in particolare per quelle da cedere ai sensi dell’art. 5 del D.M. 2/4/68 n.1444;*
- *Idonea attestazione in merito alla inesistenza di diritti di uso civico nell’area di intervento;*
- *Idonea documentazione attestante gli avvenuti adempimenti in materia di VAS ovvero o attestazione/certificazione di esclusione dalla procedura.*

Rammenta inoltre che la definizione di una variante urbanistica deve necessariamente tenere conto, sia del Parere igienico-sanitario (reso dalla ASL di zona, sulla variante urbanistica, ai sensi dell’art. 20-f della legge 23/12/78 n.833), che del Parere regionale reso ai sensi dell’art. 89 del D.P.R. 380 del 06.06.2001 e della DGR 2649/99 oltre che del parere in merito agli Usi Civici.

- l’Area AIA – Autorizzazioni Integrate Ambientali - con prot. 416460 del 12/5/2020 comunica ai partecipanti alla conferenza l’avvenuta pubblicazione nel box della precedente richiesta di integrazioni;
- con nota prot. 321B del 12/5/2020 acquisita a protocollo regionale in pari data al n. 417014 la società Rida Ambiente srl segnala la mancata pubblicazione della richiesta di integrazione prot. 415963 della Direzione Regionale per le politiche abitative e la pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica - Area Urbanistica, copianificazione e programmazione negoziata: province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo.
- con nota prot. 421824 del 13/5/2020 la Provincia di Latina chiede integrazioni ed in particolare precisa che i richiedenti sono tenuti ad acquisire il titolo ai fini idraulici per ogni ulteriore opera, esistente o da realizzarsi:
 - 1.che interessi direttamente o indirettamente la portata dei corsi d’acqua demaniali ascritti al reticolo idrografico di competenza di questa Provincia ai sensi della L.R. 53/1998;
 - 2.che costituisca occupazione delle aree demaniali e/o delle relative pertinenze, per le quali questo Servizio deve valutare la compatibilità idraulica con il reticolo idrografico stesso e procedere, per conto della Regione

Lazio, al conteggio dei canoni demaniali con successivo rilascio della Concessione demaniale;

3. che interessi le fasce di rispetto idrauliche, definite dall'art. 96, lettera f) del R.D. 523/1904. Si rappresenta altresì la necessità di produrre un'ulteriore planimetria che riporti anche il corso d'acqua (AST-100_N2_188) affluente del Rio Torto, corredata da idonea sezione in modo da chiarire le interferenze dell'opera con la menzionata linea di drenaggio.

- con nota prot. 433314 del 18/5/2020 l'area Autorizzazioni Integrate Ambientali comunica il ricevimento della richiesta di integrazioni da parte della Provincia di Latina e la sua pubblicazione sul box
- il Comune di Aprilia con nota prot. 44482 del 19/5/2020 acquisita al protocollo regionale 439400 in pari data comunica che esprimerà il proprio parere una volta pervenute le integrazioni di cui alle note regionali 0416460 del 12/05/2020 e n. 433314 del 18/05/2020 chiedendo il nuovo termine per la conclusione del procedimento;
- l'Area autorizzazioni Integrate ambientali con nota prot. 451672 del 23/5/2020 risponde alla richiesta del Comune di Aprilia ricordando che i termini per l'espressione del parere decorreranno dal ricevimento delle integrazioni richieste per un periodo pari a 15 giorni.
- con nota prot. 497786 del 5/6/2020 l'Area Urbanistica, copianificazione e programmazione negoziata: province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo riscontra la nota 694B del 30/5/2020 della società RIDA Ambiente srl e comunica che "si conferma la necessità di acquisire chiarimenti in merito alla procedura cui si intende fare ricorso ai fini della realizzazione degli interventi in oggetto ovvero di acquisire indicazione del dispositivo normativo cui deve farsi riferimento per il conseguimento della variante urbanistica connessa agli interventi richiamati". Inoltre "Ove il procedimento faccia riferimento alle disposizioni dell'art. 208 del D.Lgs 152/06, tale riferimento dovrà essere espressamente dichiarato dal momento che di esso non si è rilevata alcuna traccia negli atti di indizione della conferenza così come negli elaborati trasmessi e che, dalla natura del procedimento possono derivare diverse valutazioni in ordine alla corretta istruttoria della variante richiesta nella istanza. In tal caso infatti il conseguimento del titolo autorizzativo per la realizzazione degli interventi previsti verrà rilasciato in deroga al PRG vigente con variante automatica delle aree interessate e sarà connesso alla durata e vigenza dell'autorizzazione ambientale dell'impianto e secondo le sue caratteristiche e parametri di trasformazione "
- la soc. Rida Ambiente con nota 736B del 8/6/2020 acquisita al protocollo regionale n. 502807 in pari data ha presentato:
 - o nota prot. 735B del 8/6/2020 con cui ha integrato la richiesta di integrazioni della Provincia di Latina;
 - o nota 694B del 30/05/2020, la conseguente nota prot. Regione Lazio Registro Ufficiale U0497786 del 05/06/2020, la nota prot. 734B del 08/06/2020 recante autocertificazione di esclusione dalla VAS;
- con nota prot. 504754 del 9/6/2020 viene data informazione agli enti dell'avvenuta integrazione documentale e viene comunicata la decorrenza dei 15 giorni come termine per l'espressione del parere;

- l'Area Urbanistica, copianificazione e programmazione negoziata: province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo con protocollo 551705 del 24/6/2020 esprime parere non favorevole in quanto nella documentazione integrativa prodotta non risulta trasmesso quanto di seguito evidenziato:

1.punto:” (...) si ritiene necessario vengano esposti i criteri adottati per la quantificazione delle aree interessate dalla variante proposta in funzione della verifica delle esigenze di ampliamento della potenzialità di stoccaggio, ovvero dei quantitativi implementati in virtù della richiesta emergenziale”,

4°punto “Elaborato relativo alla situazione degli accessi esistenti e/o degli accessi da realizzare e delle interferenze nel sistema di accessibilità all'area di intervento, corredato dalla documentazione che ne attesti la corretta funzionalità e la regolarità secondo il vigente codice della strada”.

In considerazione delle problematiche sopra esposte, relative alla carenza delle informazioni richieste in merito alla disposizione normativa cui fare riferimento nell'analisi della proposta, nonché alla mancata trasmissione di appositi elaborati che diano evidenza delle condizioni di accessibilità e del dimensionamento della proposta di trasformazione in variante, preso atto che non risulta trasmessa idonea attestazione in merito alla inesistenza di diritti di uso civico, si ritiene di non poter esprimere parere favorevole all'intervento. Ciò detto, le valutazioni esposte ed il relativo parere potranno essere rivalutati ove, nei termini stabiliti dalla Legge 241/90 in ordine allo svolgimento delle Conferenze di Servizi, vengano trasmesse le informazioni e gli elaborati già richiesti con nota prot. 415963 del 12/05/2020.

- il Comune di Aprilia con nota prot. 54279/2020 del 24/06/2020 acquisita al protocollo regionale n. 552191 in pari data esprime il proprio parere articolato su più punti, dopo aver illustrato al punto 1) Premessa la situazione dell'impianto.

2) Indifferibilità e urgenza della variante richiesta

In questo capitolo vengono richiamati i seguenti aspetti:

- Variante che non presenta i caratteri di indifferibilità e urgenza, e contesta i tempi ridotti previsti nella nota di indizione della conferenza dei servizi, riduzione che il comune afferma di non condividere. La Società non documenta la necessità, atteso che non viene prioritariamente dimostrato di non potersi avvalere, per l'ampliamento dei volumi di stoccaggio, di aree interne all'esistente stabilimento autorizzato.
- Richiama la DGR 239/2008 che prevede “per gli impianti del ciclo dei rifiuti urbani e per gli ecocentri, la localizzazione di nuovi impianti deve avvenire, in coerenza con quanto stabilito nel piano regionale dei rifiuti privilegiando zone per insediamenti industriali ed artigianali, zone industriali o di servizi dismesse. La deroga agli strumenti urbanistici vigenti prevista dall'art.208 del D.Lgs 152/2006 dovrà essere utilizzata solo in caso di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori...”Rappresenta inoltre che il Piano Gestione Rifiuti della Regione Lazio, adottato con Delibera di Giunta Regionale n. 49 del 31/01/2019, tra gli “Obiettivi strategici generali”, con riferimento specificatamente agli impianti di Trattamento Meccanico Biologico (TMB), quale quello oggetto della presente variante, prevede che

gli impianti attualmente esistenti “... sono destinati a cambiare, e quelli di nuova generazione basati sulla meccatronica e la fotonica, dovranno sostituire gli attuali...”,ciò in ragione della previsione “...nell’arco dei 5 anni...”della “...riduzione del 50% del fabbisogno di conferimento in discarica e inceneritore nella prospettiva di una conseguente chiusura degli impianti attualmente esistenti intesi nell’attuale assetto impiantistico...”

3) Istanza di variante non sostanziale

In merito il Comune sostiene che “ non si concorda con il parere regionale, infatti, anche se la variante non incide sulle quantità di rifiuti trattati, un più attento esame del citato art. 5 lettera l-bis del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i. “ modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell’impianto, dell’opera o dell’infrastruttura o del progetto che, secondo l’autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull’ambiente o sulla salute umana. In particolare, con riferimento alla disciplina dell’autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l’allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all’installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa;”(lettera così modificata dall’art. 18, comma 1, della legge n. 167 del 2017).” Ed afferma invece “si deve pertanto concordare con questo Ente nel ritenere che le opere in ampliamento dell’esistente impianto rappresentano, in quanto aree per lo stoccaggio realizzate attraverso la pavimentazione di una superficie di mq 27.116 specificatamente destinati a tale scopo, un potenziamento-ampliamento delle infrastrutture dell’impianto e come tali rappresentano modifiche sostanziali al progetto dell’impianto ai sensi e per gli effetti dall’art. 5 lettera l-bis del citato D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i..”

4) Assoggettabilità a V.I.A. o V.A.S.

Nella relazione allegata al progetto di variante presentato e nelle note istruttorie riportate nella lettera di convocazione della conferenza di servizi da parte della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti –Area Autorizzazioni Integrate Ambientali , non vi è alcun accenno all’assoggettabilità a V.I.A. e/o V.A.S. o attestazione/certificazione di esclusione dalla procedura della variante di che trattasi.

Sostiene che a riguardo si ritiene necessario evidenziare che per la oggetto, richiamando il Decreto 30 marzo 2015, deve prevedersi la verifica di assoggettabilità a VIA del progetto, come prescritto dall’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, al fine di valutare se lo stesso determini potenziali impatti ambientali significativi e negativi. Tale procedura deve essere comunque avviata atteso che la “dimensione” delle opere in progetto, la “localizzazione” nonché le interazioni con l’impianto autorizzato, costituiscono elementi determinanti per sottoporre tale progetto alle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA. Fattori che possono rappresentare per il territorio, impatti ambientali significativi, negativi, diretti e indiretti, come definiti dall’art. 5, comma 1, lettera c) del D.Lgs n. 152/2006 s.m.i.

5) mozione del Consiglio Comunale di Aprilia

Il parere del Comune richiama la mozione consiliare approvata all’unanimità, con la quale il Consiglio ha espresso la totale contrarietà all’ampliamento dell’insediamento della Società

RIDA Ambiente S.r.l. nonché qualsiasi variante urbanistica volta a sottrarre al territorio ulteriore terreno agricolo. Con la citata mozione è dato inoltre mandato al Sindaco ed alla Giunta di: 1. tutelare il territorio opponendosi in tutte le sedi, ivi comprese quelle giudiziarie; 2. trasmettere la presente mozione al Presidente della Giunta Regionale ed al Presidente del Consiglio Regionale; 3. assicurare un'attenta vigilanza circa lo svolgimento di lavori esterni al sito già autorizzato. Nel merito è importante rappresentare che la competenza sulla pianificazione urbanistica è esclusiva del Consiglio comunale, anche quando è chiamato a deliberare su una proposta del competente Dirigente e anche se questa è stata istruita tramite conferenza di servizi. È al Consiglio Comunale, infatti, che l'art. 42, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 riconnette le attribuzioni in merito all'adozione di "piani territoriali ed urbanistici", sia generali che attuativi, con ciò volendo ribadire e rappresentare a questa Direzione Regionale di tenere conto, nel formulare il parere di propria competenza, di quanto affermato nell'atto di indirizzo dato dal Consiglio Comunale di Aprilia in merito a varianti al P.R.G. quali quelle in oggetto.

In conclusione su quanto sopra espresso, richiamato il dispositivo della citata mozione del Consiglio Comunale di Aprilia di cui al punto 05, questo Ente, per gli aspetti di propria competenza esprime il proprio dissenso alla proposta progettuale, comportante variante al P.R.G., presentata dalla Società RIDA Ambiente S.r.l. oggetto della presente.

Considerato che a seguito della pubblicazione sul box di conferenza, la società proponente, ha controdedotto i pareri pervenuti ed in particolare:

- con nota prot. 763B del 25/6/2020 (protocollo regionale 555140 in pari data) la società ha riscontrato la nota dell'Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione negoziata: province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, prot. 551705 del 24/6/2020. In particolare con riferimento ai due punti di criticità riscontrati nel parere ha riferito quanto segue:
 - 1. In materia di Usi Civici: viene eccepita l'inidoneità della certificazione prodotta a firma del Geom. Umberto Bracci richiedendosi ai fini dell'accertamento in esame la provenienza di detta certificazione dall'Ente Comunale. In primo luogo, si rammenta che tale certificazione veniva in precedenza giudicata sufficiente nell'ambito di analogo procedimento di modifica non sostanziale promosso dalla scrivente anche ai sensi dell'art. 208 d.lgs. 156/2002, in coerenza con quanto disposto dall'art. 18, commi 2 e 3, legge 241/1990. Trattandosi di un'autorizzazione unica con procedura semplificata, l'accertamento circa la sussistenza di tale gravame sul terreno interessato dall'intervento rientra nella sfera di competenza dell'Ente Comunale che, nel corso del procedimento, sul punto non ha sollevato alcuna contestazione nei termini di legge di 15 giorni. L'assenza di tale certificazione, comunque, dipendendo dal Comune di Aprilia, non può essere motivo di parere non favorevole alla richiesta di variante qui in esame.
 - 2. Sulla documentazione integrativa prodotta dalla scrivente società con nota prot 736b 08/06/2020, relativamente alla quale la Direzione Regionale lamenta carenze rispetto quanto richiesto con nota del 415963 del 12/05/2020 ai punti 1° e 4°, si precisa quanto segue:- in merito al punto 1°: si richiama la Relazione modifica non sostanziale A1, le note di chiarimenti integrativi depositate in atti di riscontro alla richiesta di integrazione documentale dell'Area rifiuti della Regione Lazio quale ufficio competente per la materia, e la Tavola 4 allegata a ns. nota Prot. 315B del 04/05/2020 con individuazione e posizionamento delle aree di stoccaggio. Si

richiama pertanto tutta la documentazione acquisita in atti;- in merito al punto 4°, relativo alla richiesta di integrazione sulla situazione degli accessi esistenti e le interferenze della procedura di modifica non sostanziale sul sistema di accessibilità all'area di intervento, si osserva quanto segue. Gli accessi sono evidenziati dalla stessa tavola 2 Elaborato Grafico Planimetrie, depositata con Ns nota prot. 315B del 04/05/2020, il sistema di accesso e di viabilità per l'area di stoccaggio, oggetto di intervento, non interferisce, né incide sulla regolarità della circolazione, in quanto l'intervento non comporta incremento del flusso dei mezzi in entrata ed in uscita il cui quantitativo rimarrà del tutto invariato. L'accesso principale sarà infatti mantenuto su Via Gorgona, per il quale è stato autorizzato il Piano Trasportistico in sede di AIA prodotto con nostra nota Prot. 228B del 30/06/2014. Anche la viabilità su Via Valcamonica non subirà alcuna variazione rispetto a quanto già Autorizzato con determina B0322 del 09/02/2009 e rispetto alle Valutazioni d'Impatto Ambientale rilasciate.

- con nota prot. 820B del 30/6/2020 (protocollo regionale 0568080 in pari data) ha riscontrato le motivazioni del dissenso espresso dal comune di Aprilia che in estrema sintesi si richiamano di seguito:
 - o Sul punto 01 della nota comunale – Premessa
Precisa che il parere comunale ha gravemente travisato alcuni elementari dati istruttori, a partire dalle autorizzazioni all'ampliamento dell'impianto, che sono datate 2011 e 2014, e vengono inspiegabilmente posticipate agli anni 2016-2020. L'AIA dell'impianto, rilasciata nel 2009, inoltre, non ha nessun rapporto con l'emergenza dichiarata per l'area laziale e romana con D.P.C.M. n. 2992 del 23/06/1999 e D.P.C.M. 22/07/2011, tanto è vero che ha seguito il normale iter di approvazione/autorizzazione sia nel 2009, sia nel 2011 e nel 2014 per quanto concerne le modifiche (allora) sostanziali.
 - o Sul punto 02 della nota comunale – Indifferibilità e urgenza della variante la società richiama il combinato disposto tra l'art. 208 D.Lgs. 152/2006 con l'art. 15 comma 8 della L.R. 27/98 ed inoltre richiama di aver già dimostrato, con l'ampia documentazione depositata nel procedimento, la indifferibilità e urgenza dell'intervento di cui si discute, derivante dalla saturazione della capacità di stoccaggio nelle aree interne all'esistente impianto come peraltro confermato e dato atto, con Verbali di sopralluogo del NIPAF del 6.05.2020 e dell'ARPA Lazio del 29.05.2020 e dello stesso Comune (verbale di Polizia Locale del 06/05/2020, in cui già si dava atto della presenza in impianto di “numerose ecoballe” che occupavano il piazzale di stoccaggio).
 - o Sul punto 03 della nota comunale – Istanza di variante non sostanziale
Da ulteriori chiarimenti circa la natura non sostanziale della variante presentata indicate
 - o Sul punto 04 della nota comunale – Assoggettabilità della variante a V.I.A. o V.A.S.
Si contesta l'assunto dell'ente comunale sul punto della assoggettabilità a VIA o VAS dell'intervento anche qui dando chiarimenti normativi inmerito e richiamando la propria dichiarazione di non assoggettabilità a VAS depositata con nota 734B del 8/6/2020
 - o Sul punto 05 della nota comunale – Mozione del Consiglio Comunale di Aprilia
Su questo punto richiama gli effetti della variante urbanistica automantica di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/2006.
- Con nota ARPA prot. 41956 del 4/7/2020 pervenuta al protocollo regionale al n. 590618 del 6/7/2020 è stata trasmessa relazione sugli stoccaggi (già comunicata alle vie brevi). In tale

relazione si evidenzia che “l’area di deposito del CSS autorizzata, posta all’interno dell’impianto, che è risultata quasi completamente occupata sia in superficie che in altezza (pari a n.4 balle sovrapposte) fatta eccezione per le necessarie vie di fuga per la movimentazione e la sicurezza, previste in autorizzazione, da CSS confezionato in balle filmate ed in minima parte da balle non filmate pronte per essere caricate. Da una stima visiva risultavano presenti in totale circa 8100 balle. Inoltre nell’area di carico immediatamente adiacente all’impianto (tettoia) erano presenti circa 256 balle di CSS e ulteriori 27 balle sono state rinvenute sul piazzale dell’impianto. E’ stata quindi ispezionata di nuovo l’area di stoccaggio dei rifiuti da inviare in discarica, posta all’interno di un capannone contiguo alla sopraccitata tettoia, che risultava per la maggior parte occupata dal rifiuto EER 190501, il quale oltre ad occupare il box ad esso dedicato, copriva ora completamente l’area posta di fronte ai vari box predisposti allo stoccaggio dei rifiuti in uscita (scarti pesanti, scarti fini e metalli) per un quantitativo stimato visivamente in circa 4500 mc. Tale valore coincide con quello stimato nell’ispezione del 29/5/2020, tuttavia in questo caso il rifiuto risultava distribuito su tutta la lunghezza del capannone (60 m) lasciando pertanto libera per il passaggio e la movimentazione, una superficie maggiore rispetto a quella visionata nel precedente accertamento.”

Ha inoltre relazionato circa le uscite degli scarti prodotti, evidenziando il fermo dello smaltimento del EER 190501 dal 27 gennaio al 10 maggio 2020 nonché la forte diminuzione del EER 191210

- Gli altri enti, ed in particolare, la Provincia di Latina, la ASL Latina, la Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica, appalti Risorse Idrica e Difesa del Suolo - Area Tutela del Territorio non hanno espresso parere, mentre l’Arpa Lazio ha redatto relazione sulla situazione degli stoccaggi di cui al precedente punto.

Tutto ciò premesso è stato condotta la seguente istruttoria:

- la conferenza è stata indetta ai sensi dell’art. 14 bis della legge 241/90
- al comma 3 di tale articolo è previsto che le amministrazioni coinvolte rendono le proprie determinazioni, relative alla decisione oggetto della conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell’assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell’assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell’interesse pubblico.
- Al comma 5 di tale articolo è previsto che l’amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni lavorativi, la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all’articolo 14-quater, qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell’assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza. Qualora abbia acquisito uno o più atti di dissenso che non ritenga superabili, l’amministrazione procedente adotta, entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione negativa della conferenza che produce l’effetto del rigetto della domanda...omissis
- la conferenza indetta con la nota prot. 404129 del 6/5/2020 ha coinvolto i seguenti enti: la Provincia di Latina, il Comune di Aprilia, la ASL di Latina, Arpa Lazio, Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica, appalti, risorse idriche e difesa del Suolo – Area

Tutela del Territorio e Direzione Regionale per le politiche abitative e la pianificazione territoriale, paesistica ed Urbanistica.

- La conferenza è stata convocata per una modifica non sostanziale ai fini AIA, ai sensi dell'art. 5 bis del D.lgs. 152/2006
- La conferenza è stata convocata con procedura d'urgenza ed espressamente indicato nella convocazione il ricorso a tempi ridotti. Si richiama quanto ivi indicato ed in particolare *“Vista la tipologia della richiesta si chiede a tutti gli enti in indirizzo di comprimere i tempi normalmente previsti di 15 giorni per integrazioni documentali e 30 giorni per l'espressione delle proprie determinazioni. Qualora non ritengano di condividere tale procedura di urgenza si prega di darne comunicazione alla scrivente”*. In merito alcun ente ha comunicato motivi ostativi e sono stati quindi accettati i tempi ridotti stabiliti nell'indizione della conferenza.
- sono pervenute richieste di integrazioni da parte dell'Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione negoziata: province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo e della Provincia di Latina;
- la società ha fornito le integrazioni richieste;
- si considerano positivi i pareri non espressi da parte della Provincia di Latina, della ASL di Latina e dell'Area Difesa del Suolo della Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica, appalti, risorse idriche e difesa del Suolo
- Arpa Lazio ha prodotto relazione relativa alla situazione degli stoccaggi nell'impianto della RIDA Ambiente evidenziando la saturazione degli spazi di stoccaggio. Ha inoltre relazionato circa le uscite degli scarti prodotti, evidenziando il fermo dello smaltimento del EER 190501 dal 27 gennaio al 10 maggio 2020 nonché la forte diminuzione del EER 191210
- l'Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione negoziata: province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo e della Provincia di Latina, oltre a segnalare la mancanza di idonea attestazione circa l'inesistenza di diritti di uso civico, ha espresso dissenso relativamente a due elementi:
 - a) mancanza dei criteri per la quantificazione delle aree interessate alla variante in funzione delle esigenze della potenzialità di stoccaggio;
 - b) approfondimenti sugli accessi

La presente istruttoria rileva:

Per quanto riguarda la presenza o meno di usi civici, si fa presente che il Comune, che ha la competenza in materia di certificato di destinazione urbanistica del terreno non ha rilevato tale aspetto.

Con riferimento ai punti a) e b) di cui sopra si ritiene che il punto a) cioè la verifica della quantificazione sia aspetto di competenza dell'area Autorizzazioni Integrate Ambientali che cura la presente istruttoria e di cui appresso sarà espressa specifica valutazione, mentre per quanto riguarda la parte degli accessi si fa presente che come segnalato, anche nelle controdeduzioni della società, l'accesso all'area di stoccaggio avverrà da Via Valcamonica ed il bilancio totale degli scarti è invariato. Non vi è maggiore produzione rispetto a quella già autorizzata. Vi è solo una diversa gestione temporale delle uscite degli scarti derivanti dal trattamento che vengono stoccate per creare una riserva anche in caso di minori sbocchi.

Si ritiene pertanto che gli elementi espressi nel dissenso siano superati per le motivazioni qui richiamate

- il Comune di Aprilia ha espresso il proprio dissenso su 4 diversi punti:

2) Indifferibilità e urgenza della variante richiesta

In questo capitolo vengono richiamati i seguenti aspetti:

- Variante che, poiché non presenta i caratteri di indifferibilità e urgenza, e contesta i tempi ridotti previsti nella nota di indizione della conferenza dei servizi, riduzione che il comune afferma di non condividere. La Società non documenta la necessità, atteso che non viene prioritariamente dimostrato di non potersi avvalere, per l'ampliamento dei volumi di stoccaggio, di aree interne all'esistente stabilimento autorizzato.

In merito si considera:

- i tempi ridotti sono stati espressamente indicati nella nota di indizione unitamente alla espressa previsione "Qualora non ritengano di condividere tale procedura di urgenza si prega di darne comunicazione alla scrivente". In merito alcun ente ha comunicato motivi ostativi, e sono stati quindi condivisi i tempi ridotti stabiliti nell'indizione della conferenza.

- l'esigenza dei maggiori stoccaggi è stata rilevata a livello nazionale dal Ministero dell'Ambiente la cui circolare è stata posta a base dell'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. 22/2020. Si ricorda che la società ha utilizzato questa ordinanza per incrementare i propri stoccaggi, che secondo le previsioni ordinarie, prevede un incremento degli stoccaggi fino al 30%.

La saturazione degli spazi è stata accertata da ultimo da Arpa Lazio nel sopralluogo del 29 giugno 2020 con la citata nota prot. 41596 del 4/7/2020.

Si rileva anche che le uscite dell'EER 190501 a smaltimento si sono interrotte per diversi mesi e riprese solo recentemente e parimenti le uscite a recupero dell'EER del 191210 sono diminuite. Su questo aspetto vi sarà un approfondimento di istruttoria.

- Richiama la DGR 239/2008 circa la localizzazione di nuovi impianti e richiama gli "Obiettivi strategici generali dell'aggiornamento del Piano dei rifiuti.

In merito si rileva che l'impianto è esistente e gli stoccaggi trovano naturale collocazione nella prossimità dello stesso impianto mentre gli obiettivi strategici del piano sulle performance impiantistiche non rilevano ai fini degli stoccaggi degli scarti derivanti dal trattamento.

Si rileva che nel futuro tali stoccaggi potrebbero essere non più necessari, ma nello specifico si richiama la tipologia della variante urbanistica che è legata unicamente alla permanenza dell'autorizzazione e che l'autorizzazione è sottoposta a procedimento di riesame ai sensi dell'art. 29 octies del D.Lgs. 152/2006.

3) Istanza di variante non sostanziale

Il Comune sostiene che " non si concorda con il parere regionale anche se la variante non incide sulle quantità di rifiuti trattati e propone una rilettura dell'art. 5 lettera l bis del d.Lgs. 152/2006.

In merito si richiama la definizione di variante non sostanziale di cui al citato articolo 5 comma 1 lettera l bis del d.Lgs. 152/2006.

Si conferma che l'aumento degli stoccaggi non incide sui valori soglia di cui all'allegato VIII e quindi ai fini dell'AIA la variante non è sostanziale.

Si richiama inoltre anche la DGR 239/2008 già citata anche dal Comune che prevede al punto "3.2 Impianti esistenti", "3.2.1 Varianti sostanziali e varianti non sostanziali" Per varianti sostanziali si intendono quelle a seguito delle quali gli impianti o le discariche esistenti aumentino, in misura del 10 %, la capacità di trattamento dei rifiuti ovvero smaltiscano o recuperino rifiuti con caratteristiche qualitative diverse, tali da determinare una difformità degli impianti o delle discariche all'autorizzazione rilasciata.

Pertanto anche ai sensi della DGR 239/2008 tale variante e da intendersi non sostanziale.

4) Assoggettabilità a V.I.A. o V.A.S.

Nella relazione allegata al progetto di variante presentato e nelle note istruttorie riportate nella lettera di convocazione della conferenza di servizi da parte della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti –Area Autorizzazioni Integrate Ambientali, non vi è alcun accenno all'assoggettabilità a V.I.A. e/o V.A.S. o attestazione/certificazione di esclusione dalla procedura della variante di che trattasi.

In merito si rileva per quanto riguarda la VAS l'autocertificazione presentata mentre con riferimento alla VIA si rileva che gli interventi sottoposti a VIA o ad assoggettabilità a VIA sono elencati negli allegati III e IV della parte seconda del D.Lgs. 152/2006.

Nello specifico l'operazione richiesta è quella di R13/D15 di rifiuti non pericolosi e tale attività non è prevista nei citati allegati, pertanto l'attività richiesta non è assoggettabile a VIA.

5) Mozione del Consiglio Comunale di Aprilia

Il parere del Comune richiama la mozione consiliare approvata all'unanimità, avente ad oggetto " RIDA Ambiente srl – SCIA nota 277B del 10/4/2020 – ampliamento impianto" con la quale il Consiglio ha espresso la totale contrarietà all'ampliamento dell'insediamento della Società RIDA Ambiente S.r.l. nonché a qualsiasi variante urbanistica volta a sottrarre al territorio ulteriore terreno agricolo. Con la citata mozione si è dato inoltre mandato al Sindaco ed alla Giunta di:

- 1.tutelare il territorio opponendosi in tutte le sedi, ivi comprese quelle giudiziarie;
- 2.trasmettere la presente mozione al Presidente della Giunta Regionale ed al Presidente del Consiglio Regionale;
- 3.assicurare un'attenta vigilanza circa lo svolgimento di lavori esterni al sito già autorizzato.

In merito si fa presente che la mozione si è espressa sulla SCIA 277B di cui la stessa Direzione qui procedente ha comunicato la non procedibilità con nota 411999 del 13/5/2020, proprio accogliendo e citando anche la mozione del Consiglio Comunale di Aprilia ed indicando la procedura ordinaria ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006.

In ogni caso, nella espressa volontà del consiglio di tutelare il territorio, si segnala che il procedimento in questione, viene valutato ai sensi dell'art. 208 del D.lgs.

152/2006 ed in particolare del comma 6 che prevede “ Entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni della Conferenza dei servizi, valutando le risultanze della stessa, la regione, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell’impianto. L’approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.”

La specifica valutazione ai fini della gestione dei rifiuti, è da leggersi unitamente alle previsioni di questo comma, e pertanto l’urgenza e l’indifferibilità nonché la variante sono connesse a quanto di seguito istruito.

- l’Area Autorizzazioni Integrate Ambientali rileva i seguenti punti:
 - l’istanza chiede di aumentare gli stoccaggi del 30% così come previsto nell’ordinanza Z00022 del 1/4/2020;
 - l’Arpa ha rilevato il raggiungimento dei limiti degli stoccaggi autorizzati;
 - l’impianto al momento è autorizzato allo stoccaggio in R13 di 22.500 ton il cui 30% corrisponde a 6750 tonnellate;
 - nella proposta di modifica non sostanziale viene proposta una quota massima di 2,5 metri di altezza massima degli stoccaggi per garantire la stabilità del fronte
 - la quota massima prescritta negli stoccaggi già autorizzati nella restante parte dell’impianto è pari a 4 metri
 - pur comprendendo la proposta di ridurre la quota delle altezze degli stoccaggi, si ritiene vista la tipologia di stoccaggi di mantenere le medesime quote degli stoccaggi già autorizzati e pertanto di aumentare le quote da 2,5 a 4 metri.
 - Sulla base di questa valutazione si ritiene che le superfici richieste dalla ditta debbano essere ridotte in maniera proporzionale le superfici effettivamente destinate a stoccaggio.
 - Inoltre tecnicamente si rileva che la pavimentazione delle aree è stata prevista anche per le aree sottostanti la linea elettrica, area sulla quale non è possibile prevedere stoccaggi di materiale e pertanto la realizzazione di pavimentazione non appare utile ai fini ambientali, perché determina una ulteriore trasformazione di suolo (ancorchè non definitiva) che non determina alcuna utilità in termini di gestione dei rifiuti e quindi di pubblica utilità

Ciò premesso, pur prendendo atto dei dissensi sopra richiamati, e valutata l’importanza di poter garantire la gestione del ciclo dei rifiuti urbani che vede al momento nell’impianto in questione l’unico impianto autorizzato per il trattamento del rifiuto urbano indifferenziato con presenza di frazione organica dell’ATO di Latina, si ritiene di poter assentire alla variante sostanziale con le seguenti prescrizioni:

- a) Non realizzare nella fascia sottostante l’elettrodotto una superficie pavimentata, fatta salva una viabilità interna per raggiungere la parte distale del deposito dove al momento è previsto il D15 ed in ogni caso modificare la rete di raccolta delle acque al fine di evitare disperdimenti delle acque di prima pioggia sul suolo
- b) ridurre l’intera superficie di stoccaggio (detratta della parte di cui al precedente punto a) di una percentuale pari alla maggiore quota che viene chiesto di raggiungere, pertanto una riduzione corrispondente alla minor superficie atta a garantire il medesimo volume con una maggiorazione dell’altezza da 2,5 a 4 metri.
- c) Massimizzare l’utilizzo delle aree presenti prevedendo stoccaggi anche nelle aree triangolari residue dalla fascia di protezione dell’elettrodotto e pertanto valutare anche tali aree nelle superfici ricalcolate di cui al punto b)
- d) Stabilire che dovrà essere predisposto un cronoprogramma atto a definire i tempi di allontanamento degli scarti già presenti e di quelli che sono autorizzati con il presente

dispositivo. Tale cronoprogramma dovrà essere presentato entro 45 giorni dalla notifica del presente atto e aggiornato con cadenza mensile

- e) Al termine della autorizzazione dell'impianto la variante urbanistica di cui al presente atto cesserà i suoi effetti e l'area dovrà essere ripristinata
- f) Presentare una nuova planimetria che tenga conto delle disposizioni sopra richiamate con una relazione che evidenzi le volumetrie degli stoccaggi alla quota di 4 metri entro 15 giorni dalla notifica della presente
- g) Presentare una relazione di valutazione delle aree di stoccaggio già presenti nell'impianto attualmente in esercizio al fine di individuare eventuali modifiche di ottimizzazione entro 15 giorni dalla notifica della presente

CONSIDERATO che l'impianto *de quo* è soggetto alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del Titolo III-*bis* della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e che il medesimo decreto, all'art. 5 comma 1 lett. I-*bis*), definisce *“modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'Autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa”*;

RITENUTO pertanto di dover fare riferimento alla specifica disciplina in materia di autorizzazione integrata ambientale per quanto attiene la richiesta di variante non sostanziale de quo

VISTA la DGR 239/2008 e la LR 27/98

PRESO ATTO che sono decorsi i termini per la conferenza dei servizi semplificata convocata ai sensi dell'art. 14 bis della legge 241/90

RITENUTO, pertanto che, si possa assentire alle richieste di modifiche non sostanziali avanzate secondo le prescrizioni sopra richiamate che costituiscono variante alla Autorizzazione Integrata Ambientale B0322 del 9/2/2009 smi di cui la presente determinazione costituisce variante

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate

- 1) Di approvare parzialmente la variante non sostanziale di cui alla comunicazione prot. 315B del 4/5/2020 acquisita al protocollo regionale n. 397395 del 05/05/2020 per l'intervento riportato in oggetto e consistente in:
 - Realizzazione sulle particelle 42, 52, 652, 653 del foglio catastale 139 attigue all'area oggetto della determinazione B0322/2009 smi, di un'area di stoccaggio a servizio delle attività di trattamento del complesso industriale, nonché di piazzali e rete di raccolta acque, vasche di raccolta acque interrata e muri di perimetro;
 - Autorizzazione allo stoccaggio in R13 di 6.000 ton di CSS EER 191210 e/o di EER 191212 in balle filmate e imballate ed autorizzare in D15 ton. 750 di EER 191212 in balle filmate ed imballate come in uso nell'impianto autorizzato esistente;
 - Autorizzazione al collettamento delle acque di prima pioggia verso l'impianto di trattamento dei reflui liquidi della Rida Ambiente srl già autorizzato, l'installazione

di pompe antincendio e di rete antincendio, la realizzazione di una vasca per l'alimentazione dell'impianto antincendio, come da elaborati allegati

2. Di prescrivere che tale modifica non sostanziale deve rispettare le seguenti prescrizioni:
 - a. Non realizzare nella fascia sottostante l'elettrodotto una superficie pavimentata, fatta salva una viabilità interna per raggiungere la parte distale del deposito dove al momento è previsto il D15 ed in ogni caso modificare la rete di raccolta delle acque al fine di evitare disperdimenti delle acque di prima pioggia sul suolo
 - b. ridurre l'intera superficie di stoccaggio (detratta della parte di cui al precedente punto a) di una percentuale pari alla maggiore quota che viene chiesto di raggiungere, pertanto una riduzione corrispondente alla minor superficie atta a garantire il medesimo volume con una maggiorazione dell'altezza da 2,5 a 4 metri.
 - c. Massimizzare l'utilizzo delle aree presenti prevedendo stoccaggi anche nelle aree triangolari residue dalla fascia di protezione dell'elettrodotto e pertanto valutare anche tali aree nelle superfici ricalcolate di cui al punto b)
 - d. Stabilire che dovrà essere predisposto un cronoprogramma atto a definire i tempi di allontanamento degli scarti già presenti e di quelli che sono autorizzati con il presente dispositivo. Tale cronoprogramma dovrà essere presentato entro 45 giorni dalla notifica del presente atto e aggiornato con cadenza mensile
 - e. Al termine della autorizzazione dell'impianto la variante urbanistica di cui al presente atto cesserà i suoi effetti e l'area dovrà essere ripristinata
 - f. Presentare una nuova planimetria che tenga conto delle disposizioni sopra richiamate con una relazione che evidenzi le volumetrie degli stoccaggi alla quota di 4 metri entro 15 giorni dalla notifica della presente
 - g. Presentare una relazione di valutazione delle aree di stoccaggio già presenti nell'impianto attualmente in esercizio al fine di individuare eventuali modifiche di ottimizzazione entro 15 giorni dalla notifica della presente
3. Dare atto che l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con Determinazione n. B0322 del 9/2/2009 successive modifiche ed integrazioni, sarà aggiornata secondo le planimetrie definitive che saranno presentate dalla società nei tempi sopra indicati
4. Il presente provvedimento sarà notificato alla "Rida Ambiente srl." e trasmesso all'ARPA Lazio Sezione di Latina, alla Provincia di Latina, al Comune di Aprilia, alla ASL di Latina nonché pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web www.regione.lazio.it/rl_rifiuti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione (*ex artt. 29, 41 e 119 del D.Lgs. n. 104/2010*), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Il Direttore

Dott. Ing. Flaminia Tosini

(Atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005)